


SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA
"OSPEDALI RIUNITI" DI TRIESTE

Oggetto: Convenzione tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste e l'Associazione di volontariato denominata G.A.U. Gruppo d'Azione Umanitaria per l'esercizio di attività di volontariato presso la Struttura Complessa di Oncologia dell'Ospedale Maggiore di Trieste

Premesso:

- che il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato sono riconosciuti come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;
- che la G.A.U. (Gruppo d'Azione Umanitaria), svolgendo tale attività promuove la terapia del sorriso operando esclusivamente per fini di solidarietà, in modo personale, spontaneo e gratuito, escludendo pertanto qualsiasi fine di lucro anche indiretto;
- che l'Associazione ONLUS di cui sopra, costituita a Trieste nel 1977, è già operante in maniera continuativa negli ospedali della regione Friuli Venezia Giulia, attraverso la "Compagnia dell'Arpa a Dieci Corde" - nel cui interno è stata costituita una "Scuola di clown-dottori"-, che è entrata a far parte della G.A.U. nel 2003, prestando sostegno psicologico ai pazienti e familiari afferenti alle Strutture Ospedaliere;
- che l'Associazione ONLUS è volta ad integrarsi e a non sostituirsi con il personale sanitario della Struttura Ospedaliera di riferimento e non può configurarsi come supplenza dell'attività del personale stesso, con il quale si propone di collaborare al fine di perseguire degli obiettivi di umanizzazione, al fine di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del S.S.N., ai



sensi degli artt. 45 e 71 della Legge 833/78, istituita da detto servizio;

-che la Legge 266/91 "Legge quadro sul volontariato" disciplina tale attività e che il D.L.vo 502/92 ex art. 14, comma 7 nonché il D.L.vo 229/99 ex art. 12 prevedono all'interno delle strutture sanitarie, forme di partecipazione delle organizzazioni del volontariato;

-che l'Associazione ONLUS con nota dd. 14.11.2014, ha proposto all'AOUTS di attivare una convenzione al fine di fornire un valido sostegno psicologico per i pazienti e familiari afferenti presso la Struttura Complessa di Oncologia dell'Ospedale Maggiore di Trieste mediante l'attività svolta dai volontari clown-dottori;

-che l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste, ha accettato quanto proposto, comunicando la propria disponibilità ad avviare un rapporto di collaborazione con l'Associazione anche in considerazione del beneficio che ne potranno trarre sia i pazienti afferenti alla S.C. di Oncologia sia i familiari stessi;


- che l'AOUTS con provvedimento n. 431 dd. 22.12.2014, ha approvato la presente convenzione.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante della presente convenzione

TRA

L'Azienda Ospedaliero- Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste, (in seguito denominata Azienda) C.F. e partita IVA n. 01066380328, con sede legale in Trieste, Via del Farneto 3, nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante dott. Francesco Cobello

E



L'Associazione di Volontariato "G.A.U. - Gruppo d'Azione Umanitaria"

(in seguito denominata Associazione) C.F. 80030560322, con sede legale in Muggia (TS), in via Mazzarei n. 9, nella persona del Presidente dott.ssa Elide Furlan

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Oggetto

L'Associazione di Volontariato "G.A.U.- Gruppo d'Azione Umanitaria" con sede legale in Muggia, via Mazzarei n. 9, si impegna a prestare la propria attività in modo spontaneo e gratuito ai fini della solidarietà, senza fini di lucro anche indiretto, mettendo a disposizione della Struttura Complessa di Oncologia dell'Ospedale Maggiore di Trieste l'attività della "Compagnia dell'Arpa a Dieci Corde".


Tale Compagnia è formata da clown-dottori volontari che, attraverso il naso rosso, valorizzano e diffondono la cultura-clown, con lo scopo di promuovere la terapia del sorriso e le attività finalizzate al sostegno dei pazienti oncologici e dei loro familiari in modo da affrontare con serenità le terapie e le situazioni di malessere.

Inoltre i clown-dottori volontari, nell'ambito del progetto di umanizzazione delle cure, offrono eventuali iniziative formative sulla terapia del sorriso a favore del personale dipendente, concordate con l'Azienda.

ART. 2 – Modalità di svolgimento delle attività

L'attività dell'Associazione, prevista per due pomeriggi al mese, dovrà essere concordata con il Direttore della Struttura stessa in cui l'attività viene espletata.

L'Associazione s'impegna a fornire un elenco nominativo dei volontari



operanti all'interno della Struttura e i relativi curricula che attestano il percorso formativo degli stessi, impegnandosi ad aggiornarlo ad ogni variazione. I volontari presenti all'interno della Struttura ospedaliera dovranno essere muniti di tesserino personale di riconoscimento dell'Associazione. L'Associazione si impegna a svolgere con continuità le attività oggetto della presente convenzione.


L'azione dell'Associazione si porrà sempre in rapporto di integrazione con quella del personale sanitario della Struttura ospedaliera e non potrà mai configurarsi come supplenza dell'attività del personale stesso.

ART. 3 - Impegni dell'Associazione

L'Associazione assicura una adeguata preparazione specifica, attraverso corsi di formazione, dei propri clown-dottori, mirata al servizio nell'ambiente socio-sanitario, alla conoscenza delle problematiche relative all'incarico ricevuto e all'arricchimento delle proprie potenzialità. Tale formazione prevede nozioni teoriche nonché una parte artistica ed è l'elemento basilare e propedeutico allo svolgimento del servizio dei volontari clown-dottori. La formazione ricevuta dai singoli operatori deve essere documentata ed evidenziata nei curricula dei volontari come previsto nell'art. 2.

L'Associazione si impegna a svolgere le attività oggetto della presente convenzione, nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e ad operare nei confronti degli stessi in modo da rispettarne le convinzioni morali e religiose.

L'Associazione è tenuta al rispetto delle disposizioni regolamentari dell'AOUTS ed in generale, al rispetto delle norme vigenti, in particolare alla normativa sulla "Privacy" (D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 "Codice Privacy" e



s.m.i.).

L'Associazione si impegna inoltre a non rilasciare dichiarazioni esterne in relazione all'attività svolta all'interno della Struttura ospedaliera che possano apparire lesive dell'immagine e dell'attività della stessa.

ART. 4 – Assicurazioni

L'Associazione provvederà ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato, all'interno delle strutture dell'Azienda, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché la responsabilità civile verso terzi.

ART. 5 – Codice di comportamento


I volontari dell'Associazione coinvolti nello svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione sono tenuti ad osservare le norme previste dal D.P.R. 16.04.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ovvero dal Codice di Comportamento Aziendale adottato dall'AOOTS con deliberazione n. 87 dd. 08.04.2014. La violazione di dette disposizioni preclude, in ogni caso, la possibilità per colui che l'ha commessa di continuare il rapporto di collaborazione con l'AOOTS.

ART. 6 – Inadempienze

A fronte di gravi e documentate violazioni degli obblighi previsti dalla presente convenzione o dal Regolamento, l'AOOTS può recedere immediatamente dal presente accordo.

ART. 7 – Decorrenza e risoluzione

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, avrà durata triennale e potrà essere rinnovata previo formale provvedimento, salvo non venga data disdetta da una delle parti a mezzo di raccomandata 30 giorni



prima della scadenza a mezzo raccomandata A.R.

Per eccezionali e motivate esigenze istituzionali, adeguatamente documentate l'AOUTS potrà recedere, unilateralmente e senza obbligo di preavviso, dalla convenzione, dandone immediata e contestuale comunicazione all'Associazione.

In caso di modificazioni significative nelle finalità dell'Associazione, nella sua natura o negli operatori, l'Associazione deve dare comunicazione all'Istituto. Nel caso in cui le modificazioni di cui sopra siano tali da far venire meno i requisiti che avevano determinato l'iscrizione dell'Associazione nel Registro regionale, la convenzione si intende risolta sin dalla data delle avvenute modificazioni.

ART.8 - Spese

Le parti convengono che la presente convenzione sarà registrata soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 10, del DPR 26/04/1986 n. 131 e successive modificazioni e la relativa spesa sarà a carico della parte che avrà reso necessario tale adempimento.

Il presente atto inoltre è esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis della Tabella-Allegato B al DPR 26.10.1972, n. 642, così come modificata dall'art. 17 del D.lgs. 04.12.1997, n. 460.


ART. 9 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti sarà competente il Foro di Trieste.

Letto, approvato e sottoscritto

Trieste, 23.12.2014


Per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria

Handwritten signatures in black ink, appearing to be the names of the representatives of the Azienda Ospedaliero-Universitaria.

"Ospedali Riuniti" di Trieste

Il Direttore Generale


Dott. Francesco Cobello

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Cobello', written over a dotted line.

Per l'Associazione

Il Presidente

Sig.ra Elide Furlan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elide Furlan', written over a dotted line.